



Adempimenti relativi alla gestione di rilevazione di potenziale contaminazione

Una potenziale contaminazione può essere rilevata da **diversi soggetti** i quali, in funzione del proprio ruolo nell'ambito della potenziale contaminazione rilevata, devono attuare determinati adempimenti:

- A. **Soggetto che causi un evento** che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, identificato dalla normativa come “**Responsabile dell'inquinamento**” → caso disciplinato dagli articoli 242; 242 bis e 249 del d. lgs. n. 152/06;
- B. **Soggetto interessato non responsabile**, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) → caso disciplinato dall'articolo 245 del d. lgs. n. 152/06.
- C. **Pubblica amministrazione** (A.R.P.A., Corpo Forestale, Comune, ecc.) che, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione → caso disciplinato dall'articolo 244 del d. lgs. n. 152/06; le pubbliche amministrazioni che non abbiano effettuato tale accertamento seguono il medesimo iter previsto per i “soggetti interessati non responsabili”.

Oltre alla possibilità di essere individuata da diversi soggetti, una potenziale contaminazione può essere **riconducibile essenzialmente a due casi**:

- i. **Il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito** (ad esempio uno sversamento accidentale causato da un incidente, oppure la perdita di sostanza da una cisterna, ecc.) che può essere rilevato direttamente dal soggetto responsabile, oppure da un soggetto interessato ma non responsabile o, ancora, da una pubblica amministrazione (comunicazione da effettuare compilando il **Modello 1**);
- ii. **L'individuazione di una contaminazione storica** (quale il rinvenimento di rifiuti, oppure di scarti di attività industriali ormai cessate, nel corso di operazioni di scavo) che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, che può essere rilevata da una pubblica amministrazione oppure da un soggetto interessato ma non responsabile → **Modello 1**.

Tutti i soggetti descritti ai punti A), B) e C), in entrambi i casi i. ed ii., sono tenuti a dare **immediata comunicazione** di quanto osservato compilando e trasmettendo, nel caso dei soggetti di cui ai punti A) e B), il **Modello 1**, e nel caso del soggetto di cui al punto C) i **Modelli 1 e 3**, qualora non sia prevista una differente tipologia di comunicazione afferente la rilevazione di contaminazione, e siano disponibili le analisi chimiche accertanti il superamento delle CSC

Di seguito si riportano in maggior dettaglio le procedure relative ai primi adempimenti da mettere in atto; per quanto riguarda l'eventuale prosieguo:

Caso A – Responsabile dell'inquinamento

Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere a:

1. darne immediata comunicazione - entro ventiquattro ore - agli enti competenti (**Modello 1**);
2. mettere in opera - entro ventiquattro ore - le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza;
3. svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine ambientale preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento per accertare il livello dell'inquinamento residuo;
4. dare comunicazione agli enti preposti dell'esito delle indagini preliminari.

Nel dettaglio:

1. Prima comunicazione

La comunicazione, da effettuarsi entro 24 ore, deve riportare gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore (nonché del responsabile dell'evento e del proprietario del sito), le caratteristiche e l'ubicazione del sito interessato, la descrizione dell'evento, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi che si intendono eseguire. La comunicazione abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi stessi. (**Modello 1**).

2. Interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza

Gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza devono essere mirati a controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo - con effetto immediato - qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi.

Si deve quindi procedere a:

- a) rimuovere la sorgente primaria di contaminazione

Es: rimuovere bidone, svuotare cisterna...

- b) eliminare o perlomeno contenere l'evidente contaminazione che ha già interessato il terreno o acque sotterranee

Es: aspirare liquido fuoriuscito, arginare contaminazione con sabbia o altro, ricoprire area contaminata con teli impermeabili al fine di evitarne il dilavamento...

- c) rimuovere eventualmente il terreno evidentemente contaminato

Si ricorda che il terreno contaminato ed eventuali altri materiali contaminati derivanti dall'evento accidentale, dovranno essere gestiti come rifiuti pericolosi.

3. Indagine preliminare

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine ambientale preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Il terreno sottostante il terreno rimosso e/o contaminazione rimossa, dovrà essere prelevato ed inviato in analisi al fine di verificare che gli interventi di rimozione siano risultati efficaci.

In fase di analisi chimica del terreno dovranno essere ricercati gli inquinanti caratteristici dell'evento avvenuto.

Per poter effettuare questo accertamento risulta quindi necessario incaricare un laboratorio di analisi o un professionista che gestiscano il campionamento e l'analisi chimica.

Dovranno essere inoltre previsti uno o più campioni di terreno e/o acque sotterranee, prelevati in aree non interessate dalla potenziale contaminazione (bianco ambientale).

I risultati dell'indagine preliminare andranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportate nell'allegato 5 al Titolo V del D.lgs 152/06.

4. Seconda Comunicazione

Le evidenze dell'indagine preliminare e un'accurata descrizione degli interventi messi in atto andranno comunicate agli enti competenti.

Qualora l'indagine preliminare:

- **non evidenzi il superamento delle CSC**, il procedimento di notifica si ritiene concluso a seguito della comunicazione delle evidenze analitiche e del ripristino dei luoghi (**Modello 2**), fatta salva eventuale attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.
- **evidenzi il superamento delle CSC**, il procedimento, a seguito della comunicazione delle evidenze analitiche e del superamento delle CSC (**Modello 3**), prosegue secondo quanto previsto per un sito potenzialmente contaminato ai sensi del D.lgs 152/06 articoli 242-comma 3, 242 bis, 249.

Caso B – Soggetto non responsabile (art 245)

Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione (caso A) la normativa prevede che **il proprietario o il gestore dell'area** che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione agli enti competenti e attuare le misure di prevenzione di cui ai precedenti punti 1 e 2 del caso A.

Le eventuali successive procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

Caso C – Pubblica amministrazione (art. 244)

Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano dei siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione ed al Comune competenti.

Qualora non sia prevista una forma di comunicazione ufficiale, potranno essere utilizzati i modelli 1 e 3.

Le pubbliche amministrazioni che non abbiano effettuato tale accertamento seguono il medesimo iter previsto per i "soggetti interessati non responsabili".

Contatti per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Territorio e ambiente - Attività estrattive e rifiuti

Loc. Grand-Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe (AO)

Tel.: 0165 272130/59 fax: 0165 272162

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

e-mail ufficio: u-tutamb@regione.vda.it

<u>Referenti:</u>	<u>telefono</u>	<u>e-mail</u>
Dirigente Ines Mancuso	0165 272130	i.mancuso@regione.vda.it
Funzionario Fabienne Cerise	0165 272159	fa.cerise@regione.vda.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Agricoltura e risorse naturali – Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta

Loc. Grande Charrière, 6/A – 11020 Saint-Christophe (AO)

Tel.: 0165 52 7360/51/07/06 fax: 0165 236618

PEC : risorse_naturali@pec.regione.vda.it

e-mail ufficio: corpoforestalevaldostano@regione.vda.it

<u>Referenti Ufficio vigilanza ambientale:</u>	<u>telefono</u>	<u>e-mail</u>
Ispettore forestale Aldo Martello	0165 52 7360	a.martello@regione.vda.it
Sovrintendente forestale Stefania Berlini	0165 52 7351	s.berlini@regione.vda.it
Sovrintendente forestale Dario Chabod	0165 52 7307	d.chabod@regione.vda.it
Agente forestale Micol Boche	0165 52 7306	m.boche@regione.vda.it

A.R.P.A. Valle d'Aosta – Sezione acqua, suolo e siti contaminati

Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 Saint-Christophe (AO)

Tel.: 0165 278561/62/70 fax: 0165 278555

PEC: arpavda@cert.legalmail.it

<u>Referenti:</u>	<u>telefono</u>	<u>e-mail</u>
Dirigente Daniela Gerbaz	0165 27 8561	d.gerbaz@arpa.vda.it
Tecnico Pietro Capodaglio	0165 27 8562	p.capodaglio@arpa.vda.it
Tecnico Fulvio Simonetto	0165 27 8570	f.simonetto@arpa.vda.it

Schema riassuntivo

Adempimenti Burocratici	Operazioni sul sito
<p>1. Segnalazione dell'evento/rinvenimento alle autorità competenti - entro 24 ore.</p> <p style="text-align: center;">Modello 1</p>	<p>2.a) Eliminazione della sorgente primaria di contaminazione</p> <p>2.b) Eliminazione o contenimento del prodotto contaminato sversato</p> <p>2.b) c) Interventi atti a impedire la diffusione della contaminazione; ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> · copertura dello scavo con teli impermeabili; · rimozione del terreno evidentemente contaminato. <p>3. Analisi chimiche del terreno residuo (dopo interventi di rimozione prodotto sversato e/o terreno evidentemente contaminato)</p>
<p>4. Invio della seconda comunicazione alle autorità competenti.</p> <p style="text-align: center;">Modello 2 / Modello 3</p>	

Per quanto riguarda, inoltre, le **Amministrazioni Comunali**, si evidenzia quanto segue:

Ai sensi dell'art. 244, comma 4. *“Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.”*

Ai sensi dell'art. 250 *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.”*

Si segnala, inoltre, che esistono previsioni regionali in materia di siti contaminati, con riferimento agli articoli da 18 a 20 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007:

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=4321

Allegato: la tabella seguente sintetizza le tempistiche e gli adempimenti differenziati a seconda dei soggetti individuati: a) Responsabile dell'inquinamento; b) Soggetto interessato non responsabile e c) Pubblica amministrazione.

Soggetto	Articoli di riferimento del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Adempimenti e tempistiche (la normativa non fa distinzione in base ai casi i. e ii. ¹)
a) Responsabile dell'inquinamento	articoli 242; 242 bis e 249	<p>1. Messa in opera delle misure necessarie di prevenzione <u>entro 24 ore</u>; comunicazione resa ai sensi e con le modalità dell'art. 304, c. 2 (Modello 1);</p> <p>2. Svolgimento di indagine preliminare → 2 risultati possibili:</p> <p>a) CSC non superate (Modello 2): ripristino della zona contaminata dandone notizia, con autocertificazione <u>entro 48 ore</u></p> <p>b) CSC superate (Modello 3): <u>immediata</u> comunicazione con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.</p> <p>b)1. In caso si applichi l'art. 242, entro 30 giorni deve essere presentato il Piano di caratterizzazione al Comune e alla Struttura Attività Estrattive e rifiuti dell'Assessorato Territorio e ambiente che convocherà apposita conferenza dei servizi. Il procedimento continuerà l'iter secondo le indicazioni di cui all'art. 242.</p> <p>b)2. In caso si applichi l'art. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni) si applicano le procedure semplificate di cui all'allegato 4 alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006</p>
b) Soggetto interessato non responsabile	articolo 245	<p>1. Messa in opera delle misure necessarie di prevenzione entro 24 ore; comunicazione resa ai sensi e con le modalità dell'art. 304, c. 2 (Modello 1);</p> <p>2. Il proprietario o il soggetto interessato può intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o in disponibilità.</p>
c) Pubblica amministrazione ²	articolo 244	<p>1. Comunicazione alla Struttura regionale competente e al Comune. Alla comunicazione di cui sopra farà seguito una ordinanza del Presidente della Regione la quale disporrà la diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V della parte IV del d. lgs. n. 152/06.</p>

¹ Caso i. verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito; caso ii. individuazione di una contaminazione storica.

² Si tratta di pubbliche Amministrazioni che abbiano accertato che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di CSC; le pubbliche amministrazioni che non abbiano effettuato tale accertamento seguono il medesimo iter previsto per i "soggetti interessati non responsabili".

